**Comune di Milazzo**
(Città Metropolitana di Messina)
3° Settore – Polizia Locale

# REGOLAMENTO

# PER

# L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE

# NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

# E APU

*(Deliberazione G.M. n. ..... del .....*

**INDICE**

1. Oggetto del Regolamento
2. Identificazione dell'APU
3. Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati nell'APU
4. Identificazione della ZTL
5. Definizioni e Requisiti.
6. Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati nella ZTL
7. Permessi di transito – Principi generali
8. Permessi – Rilascio
9. Permessi – Tipologie-Validità
10. Verifica e revoca delle autorizzazioni
11. Contenuto delle autorizzazioni
12. Modifiche in corso di validità
13. Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni
14. Veicoli ammessi al transito in ZTL
15. Titolari di passo carrabile e possessori di posto auto
16. Diversamente abili
17. Mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali
18. Situazioni di emergenza
19. Sanzioni
20. Norme transitorie e finali

## Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la circolazione e la sosta nell'ambito della ZTL e APU istituita nel Comune di Milazzo, in località Tono.
In particolare il regolamento definisce le modalità, i periodi e gli orari di accesso, transito e sosta, le categorie di utenti autorizzati nonché la tipologia e le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nella ZTL e nell'APU, in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale volti a contenere la circolazione dei veicoli tenendo conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e artistico.
L'ingresso e la circolazione dei veicoli nella zona appresso indicata saranno controllati anche da apparecchiature elettroniche che, confrontando le targhe dei veicoli transitati con quelle preventivamente autorizzate ed incluse nella banca dati, individuerà i trasgressori, a carico dei quali verrà avviato il procedimento sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.

## Art. 2 – Identificazione dell'APU

La zona interessata dall'istituzione dell'APU (area pedonale), è contigua alla Z.T.L., situata in località Tono del Comune di Milazzo delimitata dalle strade di seguito riportate:

- Via Orione;
- Via Eolie;
- Via Maestrale;

## Art. 3 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati nell'APU

La disciplina dell'APU è realizzata in modalità variabile, nel periodo di ogni anno compreso dal 1 Aprile al 30 Settembre H24. Nelle suddette aree pedonali, è assentito l'accesso ai veicoli delle persone diversamente abili, limitatamente per sostare sullo stallo personalizzato ricadente nella suddetta area (se sussistente), e ai residenti per l'accesso ai passi carrai, con limite di velocità massima assentita di 10 Km/h. E' consentito altresì l'accesso ai velocipedi e monopattini e ai dispositivi di micromobilità tipo segwai con velocità assentita entro i 6 km/h., secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 4/6/2019;

## Art. 4 – Identificazione della ZTL

La zona interessata dall'istituzione della ZTL variabile, è contigua all'APU, situata in località Tono del Comune di Milazzo delimitata dalle strade di seguito riportate:

- Via Tono dall'intersezione con via Delle Magnolie a Piazza Angonia lato Est;
- Via Delle Magnolie;
- Via Nettuno;
- Via Dei Corsari;

I varchi individuati per l'installazione di portali elettronici, omologati dal Ministero dei Trasporti, sono:

- **Varco 1: Via Tono intersezione con via Delle Magnolie (ZTL);**
- **Varco 2: Via Delle Magnolie intersezione con via Tono (ZTL);**
- **Varco 3: Via Nettuno intersezione con via Tono (ZTL);**
- **Varco 4: Via Orione intersezione con via Tono (APU);**
- **Varco 5: Via Eolie intersezione con via Tono (APU);**
- **Varco 6: Via Maestrale intersezione con via Tono (APU);**
- **Varco 7: Via Dei Corsari intersezione con via Tono (ZTL).**
- **Varco 8: Via Nettuno intersezione con via Porticella (ZTL).**

**Art. 5 – Definizioni e Requisiti**

Il permesso rilasciato dal Corpo di Polizia Locale, è riservato ai soggetti di seguito elencati che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento:

- residenti anagrafici nelle vie interessate alla Z.T.L. ed APU proprietari di motocicli, ciclomotori e/o di autovettura e/o titolari di contratto di "leasing".
- Ai domiciliati nelle vie interessate alla Z.T.L. ed APU proprietari di motocicli, ciclomotori e/o di autovettura e/o titolari di contratto di "leasing".
- Ai Medici di base per l'esercizio delle proprie funzioni che risultino proprietari di autovettura o titolari di contratto di "leasing";
- Alle Strutture alberghiere e strutture ricettive che insistono sulle Z.T.L. ed APU;
- Ai titolari di attività commerciali, artigianale e /o professionale in possesso di autovettura in quanto proprietari, titolari di contratto di "leasing. Non potrà essere assegnato più di un permesso per attività commerciali, artigianale e /o professionale.
- Ai proprietari di immobili non residenti che insistono sulle Z.T.L. ed APU;
- Alle categorie speciali di commercio;
- Ai spedizionieri o corrieri.

Non potrà essere rilasciato il permesso alla sosta all'istante che:

a) non sia in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti nell'ambito del territorio comunale;
b) non rientri tra le categorie indicate al primo comma dell'art.5 del presente regolamento;
c) che non risulti proprietario del veicolo;
d) che non abbia in comodato d'uso il veicolo;

Nel presente regolamento si intende per:

a) **RESIDENTE**

Colui per il quale l'iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente;

b) **DIMORANTE**

Colui che non è residente anagrafico nel Comune e stabilisce la sua dimora abituale presso una civile abitazione in qualità di proprietario o, in alternativa, a seguito di contratto di affitto registrato o dichiarazione di comodato d'uso dell'abitazione registrata, validi per tutto il periodo in cui viene chiesta l'autorizzazione;

c) **ARTIGIANO, DITTA O STUDIO**

Colui che svolge una attività professionale nelle aree interessate dal presente regolamento e risulta regolarmente iscritto al registro delle CCIAA;

d) **PROPRIETARI DI IMMOBILI NON RESIDENTI**

Ai proprietari di appartamenti di civile abitazione nella Z.T.L. e nell'APU, non residenti anagraficamente in dette aree, il cui appartamento non risulti in uso a terzi, è concesso il rilascio di 1 (uno) permesso di transito occasionale e straordinario.
Il permesso consente di accedere ed uscire, nonché effettuare le eventuali operazioni di carico e scarico, nel tempo massimo di 60 minuti, calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata, eventuale permanenza (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione), fino al passaggio del veicolo dal portale in uscita.
Ai proprietari di appartamenti di civile abitazione nella Z.T.L. e nell'APU, non residenti anagraficamente in dette aree, che dal 01 aprile al 30 settembre dichiarino la dimora abituale in detta abitazione, è concesso il rilascio di 1 (uno) permesso di transito.
L'accesso in Z.T.L. è consentito a detti veicoli solo nelle fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico di cui al presente regolamento.
Le richieste devono essere presentate su apposito stampato all'Ufficio della Polizia Locale con le modalità indicate nel presente regolamento.

e) **ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Le attività artigianali e commerciali, ubicate all'interno della Z.T.L., possono richiedere 1(uno) permesso per le sole operazioni di carico e scarico.
Il permesso dovrà essere associato a veicolo di proprietà dell'impresa o del titolare o legale rappresentante (sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, comodato gratuito registrato).
Il permesso consente di accedere ed uscire, nonché effettuare le eventuali operazioni di carico e scarico, nel tempo massimo di 20 minuti, calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata, eventuale permanenza (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione), fino al passaggio del veicolo dal portale in uscita.
L'accesso in Z.T.L. è consentito a detti veicoli solo nelle fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico indicate nel presente regolamento salvo che si tratti di veicoli elettrici, ad idrogeno e a metano, ai quali è consentito il carico e scarico

anche al di fuori degli orari previsti, che rispettino le altre prescrizioni del presente regolamento e del C.d.S..
Il permesso ha validità per il periodo compreso dal 1 aprile al 30 settembre dell'anno di riferimento dell'istanza, e può essere sospeso o revocato in qualunque momento allorquando vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente regolamento.
Le richieste devono essere presentate su apposito stampato all'Ufficio della Polizia Locale. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ufficio Permessi.

f) **CATEGORIE SPECIALI DI COMMERCIO**

Le attività commerciali addette alla consegna al domicilio o presso i pubblici esercizi di somministrazione di bevande e/o alimenti possono richiedere 1 (uno) permesso aziendale.
Il permesso dovrà essere associato a veicolo di proprietà dell'impresa (sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, comodato gratuito registrato).
Il permesso consente di accedere ed uscire, nonché effettuare le eventuali operazioni di carico e scarico, nel tempo massimo di 30 minuti, calcolato a partire dal passaggio del veicolo dal portale in entrata, eventuale permanenza (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione), fino al passaggio del veicolo dal portale in uscita.
L'accesso in Z.T.L. e in A.P.U.è consentito a detti veicoli solo nelle fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico di cui al presente Regolamento salvo che si tratti di veicolo elettrico, ad idrogeno e a metano e che rispetti le altre prescrizioni del presente regolamento e del C.d.S..
Il permesso ha validità per il periodo compreso dal 1 aprile al 30 settembre dell'anno di riferimento dell'istanza e può essere sospeso o revocato in qualunque momento allorquando vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente regolamento.
Le richieste devono essere presentate su apposito stampato all'Ufficio della Polizia Locale. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'autocertificazione deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ufficio predetto.

g) **SPEDIZIONIERI O CORRIERI**

Al di fuori degli orari consentiti per il carico e scarico in Z.T.L. e in A.P.U., i servizi di consegna pacchi e corrispondenza potranno essere espletati in Z.T.L. e in A.P.U. esclusivamente con mezzi elettrici, a idrogeno o metano o con velocipedi.
Il permesso, se riguarda un veicolo targato ai sensi della vigente normativa, dovrà essere associato a veicolo di proprietà dell'impresa (sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, comodato gratuito registrato).
Il permesso ha validità per il periodo compreso dal 1 aprile al 30 settembre dell'anno di riferimento dell'istanza e può essere sospeso o revocato in qualunque momento allorquando vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente regolamento.

h) **NUCLEO FAMILIARE**

Un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti nella stessa unità immobiliare o qualsiasi altra forma disciplinata dalla norma;

i) **VEICOLO**

**Per le persone fisiche**: i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicolo aziendale;

**Per le persone giuridiche**: veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato o che siano ad altro titolo a disposizione della ditta.

I **motoveicoli**, così come definiti dall'art. 53 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, agli autoveicoli.

I **ciclomotori**, così come definiti dall'art. 52 del C.d.S., sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, agli autoveicoli.

l) **AUTORIZZAZIONE O PERMESSO**:

Il titolo che autorizza, per il mezzo richiesto, il transito e/o sosta nella ZTL. Un'autorizzazione è associata ad un solo veicolo. La stessa è registrata in apposite banche dati accessibili dagli agenti che effettuano i controlli sul territorio.

m) **RINNOVO**:

La possibilità, nei casi previsti dal presente regolamento, di poter estendere la validità temporale dell'autorizzazione dichiarando il mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

La validità del permesso di sosta ha scadenza al 30 settembre di ogni anno.

Il permesso potrà essere rinnovato entro il 15 marzo di ogni anno.

L'ufficio preposto provvederà al rilascio del permesso all'avente diritto previo pagamento di €.10,00 da versare sul conto corrente della tesoreria comunale, quale costo di procedimento.

Nel caso di richiesta di duplicato e di nuova istanza per modifica di veicolo e/ o di residenza, o di richiesta di rinnovo, l'istante ai fini del rilascio dovrà corrispondere la somma di €.10,00 da versare sul conto corrente della tesoreria comunale, quale costo di procedimento.

**Art. 6 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati nella ZTL.**

La disciplina della ZTL, sarà attiva in modalità variabile, **nel periodo di ogni anno compreso dal 1 Aprile al 30 Settembre H24.**

All'interno della ZTL, la circolazione quando consentita, è vietata ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 t, con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità, o dotati di specifiche autorizzazioni.

I veicoli autorizzati a transitare oltre a rispettare la segnaletica apposta in loco hanno l'obbligo di:

1. Di rispettare il limite massimo di velocità di 30 km/h.;
2. Sostare a motore spento durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali azioni;
3. Circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati.
4. L'accesso alla ZTL deve avvenire esclusivamente dai varchi previsti nel presente regolamento, fermo restando il rispetto della segnaletica stradale presente all'interno dell'area.

**Art. 7 - Permessi di transito**

I permessi di transito consistono in un contrassegno da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore dei veicoli, fatta eccezione nel caso in cui le autorizzazioni siano rilasciate in maniera telematica.

I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio ne comporta la revoca. In tal caso gli agenti di Polizia Locale provvedono direttamente al ritiro del permesso del veicolo sanzionato. Analoga revoca viene disposta nel caso di utilizzo di un permesso di cui sia stato dichiarato lo smarrimento dal titolare.

Ai veicoli non autorizzati saranno vietati l'accesso e la sosta.

Ai veicoli autorizzati limitatamente a determinati periodi temporali sarà vietato l'accesso e la sosta in orari diversi da quelli consentiti.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento. Alla scadenza del permesso il titolare dello stesso dovrà restituirlo al Comando di Polizia Locale.

Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale che per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al Codice della Strada, senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 8 – Permessi – Rilascio**

Le autorizzazioni verranno rilasciate, previa istanza dell'avente diritto presentata dall'interessato all'ufficio protocollo del Comune tramite apposita modulistica disponibile presso il Comando di Polizia Locale o mediante portale telematico all'uopo istituito. Il Comando di P.L., verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia, provvederà al rilascio del permesso. In ogni caso, l'ufficio si riserva di procedere a verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli istanti, all'esito delle quali, accertata la eventuale insussistenza dei requisiti, non provvederà al rilascio del titolo richiesto, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazione mendaci.

Le istanze incomplete possono essere regolarizzate entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso.

Il Comando di Polizia Locale fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica, o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica ed è richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. E' ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da fotocopia di un documento di identità.

**I richiedenti,** mediante autocertificazione, dovranno attestare e sottoscrivere i seguenti stati, condizioni personali, fatti e requisiti:

- Cognome, nome, dati anagrafici e residenza;
- Elenco degli ulteriori residenti presso la propria abitazione, con i relativi dati anagrafici;
- Estremi del contratto di locazione (numero repertorio e data), durata del contratto;
- Estremi del contratto di proprietà (numero repertorio e data);
- Numero di targa dell'autovettura e/o motociclo /ciclomotore (allegando fotocopia, in carta semplice, del relativo libretto di circolazione). Per gli utilizzatori di autovettura messa a disposizione da Ente o Impresa, allegare inoltre, la dichiarazione dell'Ente o Impresa attestante l'utilizzo di un proprio mezzo (con identificazione della targa) da parte di terzi o produrre copia del contratto di noleggio/leasing;
- Per autovettura in comodato d'uso, il richiedente deve produrre l'autocertificazione, il rapporto di coniugio, o di parentela in linea retta di primo grado, o di affinità di primo grado col proprietario dell'autoveicolo e di essere convivente con il proprietario del veicolo. All'autocertificazione deve essere allegata dichiarazione dell'intestatario dell'autovettura circa l'affidamento in uso esclusivo al soggetto richiedente.
- Autocertificazione in cui si dichiari di essere in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti nell'ambito del territorio comunale;

**Per i medici** di base la presentazione della richiesta/autocertificazione dovrà contenere:

- Cognome, nome, dati anagrafici, attività esercitata, residenza e domicilio presso cui si esercita l'attività;
- Attestazione di essere medici di base per l'esercizio delle proprie funzioni;
- Fotocopia del libretto di circolazione delle autovetture, il cui numero di targa dovrà essere identificato nel permesso rilasciato (fino ad un massimo di due targhe).

**Per le strutture alberghiere e ricettive** la presentazione della richiesta/autocertificazione dovrà contenere:

- Cognome, nome, dati anagrafici, residenza e/o domicilio del titolare dell'autorizzazione;
- Numero e data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività alberghiera, nome ed ubicazione della stessa;
- Di essere in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti nell'ambito del territorio cittadino;

## Art. 9 – Permessi – Tipologie – Validita'

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in **definitive** e **temporanee**. Possono essere rilasciati anche **titoli giornalieri** per la circolazione in ZTL e **permessi provvisori con validità oraria.**

### a) Autorizzazioni definitive

Le autorizzazioni definitive hanno una validità superiore ai 90 giorni e comunque per un periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 di settembre di ogni anno.

### b) Autorizzazioni temporanee

Le autorizzazioni temporanee hanno una validità fino a 90 giorni nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 di settembre di ogni anno e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per quelle definitive, ma per requisiti che permangono limitatamente a periodi temporali ristretti. Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, egli potrà ottenerla, entro sette giorni prima della scadenza, inoltrando ulteriore istanza.

### c) Titolo per l'accesso giornaliero

I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi definitivi. Hanno validità temporale limitata al giorno a cui fanno riferimento. Possono essere rilasciati permessi giornalieri per es. allestimento di manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti, per carico e scarico di effetti personali da effettuarsi con autoveicoli diversi da quelli autorizzati a titolo esemplificativo e non esaustivo per il trasporto di persone anziane.
La richiesta per l'ottenimento di tale permesso deve essere inoltrata entro 5 giorni precedenti all'accesso salvo comprovate necessità di urgenza.

### d) Permessi provvisori con validità oraria

Permessi provvisori con validità oraria potranno essere rilasciati presso Il Comando di Polizia Locale ogni qualvolta si dovessero presentare circostanze particolari e giustificabili, anche fuori dagli orari normalmente consentiti. Possono essere rilasciati permessi provvisori anche per consentire il raggiungimento di farmacie o studi medici ubicati all'interno dell'Z.T.L. ed in A.P.U. o per consentire a medici e veterinari o comunque a personale sanitario di effettuare visite domiciliari all'interno della Z.T.L. e in A.P.U..
Qualora la necessità di raggiungere con urgenza la farmacia o il medico, ove presenti, non consenta di recarsi preventivamente agli uffici preposti per il rilascio del permesso provvisorio, il conducente del veicolo, entro le 72 ore successive potrà dimostrare l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione successiva da inviare all'indirizzo di posta elettronica PEC protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it o

presentare direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Milazzo, accompagnata obbligatoriamente dalla prova della asserita necessità o urgenza, anche ai sensi del DPR 445/2000 artt. 45- 46.
Analogamente per i medici e i veterinari, qualora la necessità di effettuare con urgenza una visita domiciliare all'interno della ZTL e in A.P.U. non consenta di recarsi preventivamente agli uffici preposto al rilascio del permesso provvisorio, il conducente del veicolo potrà dimostrare, nelle 72 ore successive, l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione successiva da inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it o presentare direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Milazzo, accompagnata dalla copia della fattura e/o certificazione medica che attesti il reale esercizio dell'attività di libero professionista nel giorno e nell'ora dell'avvenuto ingresso all'interno della Z.T.L. e in A.P.U..

**Validità**

La validità del permesso è correlata alla tipologia indicata ai precedenti punti a), b),c) e d) .
Annualmente a seguito di presentazione istanza di primo rilascio e/o di rinnovo, l'ufficio preposto provvederà al rilascio all'avente diritto previo pagamento di €.10,00 da versare sul conto corrente della tesoreria comunale, quale costo di procedimento.
Nel caso di richiesta di duplicato e di nuova istanza per modifica di veicolo e/ o di residenza, l'istante ai fini del rilascio dovrà corrispondere la somma di €.10,00 da versare sul conto corrente della tesoreria comunale, quale costo di procedimento.

## Art. 10 – Verifica e revoca delle autorizzazioni

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Qualora venga accertato che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dei permessi, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.
Il titolare del permesso ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca del permesso e, in caso di perdita definitiva dei requisiti, ha l'obbligo di restituire al Comando di Polizia Locale il relativo contrassegno.
Il permesso di sosta è dichiarato decaduto, ossia nullo, qualora il titolare:

1. Non provveda alla vidimazione annuale.
2. Perda il possesso di anche uno solo dei requisiti indicati da presente regolamento;
3. Ometta di comunicare, in forma scritta all'Amministrazione Comunale, eventuali modifiche dei requisiti.
4. Nell'autocertificazione di cui al precedente art. 8, effettui dichiarazioni non veritiere. In tal caso, oltre alla sanzione amministrativa – art.19 seguente -, si ha la decadenza del permesso quale sanzione accessoria, nonché la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
   Nel caso di cui al punto 1), 2) e 3) del precedente comma trova applicazione anche la sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 19.
   Ai fini dell'emissione dell'atto di decadenza del permesso, l'Amministrazione

Comunale notifica a mezzo posta ordinaria e/o email, l'addebito.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 689/81, l'interessato può far pervenire al Dirigente Comandante della Polizia Locale scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito.
Il Dirigente sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nello scritto difensivo, se ritiene fondato l'addebito, procede con provvedimento motivato all'ingiunzione e alla dichiarazione di decadenza del permesso; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione dell'addebito.
I provvedimenti del Dirigente sono comunicati all'interessato.

**Art. 11 – Contenuto delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni, opportunamente numerate, devono contenere gli elementi appresso indicati:
- *data di rilascio e di scadenza;*
- *dati identificativi del veicolo autorizzato;*
- *tipologia di autorizzazione;*
- *prescrizioni per il transito e l'eventuale sosta.*

**Art. 12 - Modifiche in corso di validità**

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione dovessero verificarsi variazioni che comportino la necessità di cambio di contrassegno (es. sostituzione del veicolo autorizzato, deterioramento del permesso ecc...), il titolare dovrà presentare istanza al Comando di Polizia Locale, allegando l'autorizzazione originale e i documenti necessari (es. nuova carta di circolazione) al fine di ottenere il nuovo titolo.
In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, è necessario, al fine di ottenerne uno nuovo, produrre copia della denuncia di smarrimento o furto.
Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di un permesso temporaneo.
Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, è fatto obbligo al titolare di comunicare in forma scritta all'Amministrazione Comunale ogni modifica a quanto dichiarato con l'autocertificazione, ovvero l'eventuale sostituzione del veicolo oggetto dello stesso permesso, ai fini della rettifica.
L'amministrazione può apportare modifiche alle giornate e fasce orarie di accesso alla Z.T.L. e all'APU, con apposita ordinanza.

**Art. 13 – Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni**

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo della ZTL tali dati vengono trattati e conservati nel rispetto delle normative in tema di privacy.
Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, sul lato anteriore del veicolo, fatta eccezione nel caso in cui le autorizzazioni/permesso siano rilasciate in maniera telematica.
Il permesso deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce ed essere esibito,

quando richiesto, agli operatori che espletano il servizio di polizia stradale.
Il venir meno di uno o più requisiti che abbiano determinato il rilascio del permesso ne provoca la decadenza. Il titolare del permesso ha l'obbligo di restituire il permesso, qualora sia rilasciato in maniera cartacea, alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Tale obbligo, in caso di decesso del titolare, sussiste anche a carico degli eredi

**Art. 14 – Veicoli ammessi al transito in ZTL.**

Sono autorizzati a circolare e sostare nella ZTL **senza rilascio di alcun contrassegno/permesso** i seguenti veicoli, salvo che per necessità contingenti non vengano adottati provvedimenti restrittivi anche nei confronti di tali categorie:

*a) Velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando sia di intralcio o pericolo per i pedoni;*
*b) I veicoli completamente elettrici;*
*c) Veicoli a servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, ecc...), caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;*
*d) Veicoli adibiti a servizi di Polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;*
*e) Veicoli di pronto soccorso (autoambulanze, automediche, ecc...) caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;*
*f) Veicoli in servizio antincendio **in servizio di emergenza**, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;*
*g) Veicoli a servizio dei soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo.*
*h) I veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno-terapia).*

**Tali veicoli sono tenuti a comunicare le targhe dei veicoli da autorizzare al fine di consentire l'inserimento nella cd. Lista bianca. Tale procedura non è necessaria per i veicoli muniti di stemma/logo istituzionale nella parte retrostante del mezzo. In caso di servizio di emergenza e di impossibilità alla comunicazione preventiva, sarà possibile effettuare comunicazione successiva entro le 72 ore per evitare la procedura sanzionatoria da inviare all'indirizzo di posta elettronica PEC** protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it **o presentare direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Milazzo.**

Sono ammesse alla circolazione **previa autorizzazione**, le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

*a) Veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti appositamente attrezzati per le suddette finalità (soggetti ad autorizzazione);*

*b) Veicoli appartenenti a residenti o domiciliati che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della ZTL. (soggetti ad autorizzazione per il solo transito);*

*c) Veicoli i cui utilizzatori, compresi i clienti diretti presso le strutture ricettive poste all'interno della ZTL, dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della ZTL (soggetti ad autorizzazione per il solo transito);*

*d) Veicoli di società di pubblico servizio in prestazioni di emergenza (Enel, Poste, gestori telefonici);*

*e) Veicoli di proprietà comunale (scuolabus e servizio manutenzioni);*

*f) Veicoli per traslochi e/o operazioni presso cantieri edili e stradali (soggetti ad autorizzazione temporanea);*

*g) Veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico nell'area pedonale (soggetti ad autorizzazione temporanea);*

*h) Veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza o trasporto valori autorizzati che operano sul territorio per operazioni connesse presso filiali e/o agenzie all'interno della ZTL. (soggetti ad autorizzazione temporanea);*

*i) Per cerimonie religiose e civili (soggetti ad autorizzazione temporanea);*

*j) Veicoli per trasporti funebri (soggetti ad autorizzazione temporanea);*

*k) Veicoli utilizzati per il trasporto farmaci;*

*l) Mezzi pubblici urbani;*

*m) Taxi, N.C.C.;*

*n) Veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare;*

*o) Veicoli di familiari di utenze deboli per assistenza domiciliare;*

*p) Veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato ASL in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno delle ZTL o in APU (soggetti ad autorizzazione temporanea);*

*q) Veicoli a servizio di medici in visita domiciliare a pazienti ubicati nella ZTL od in APU (soggetti ad autorizzazione temporanea).*

**Non vengono di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. Tuttavia, la Polizia Locale è legittimata a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano motivate e finalizzate a soddisfare esigenze e corredate dell'eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite.**

### Art. 15 – Titolari di passo carrabile e possessori di posto auto

I titolari di passo carrabile e possessori di posti auto all'interno della ZTL, APU e aree limitrofe non diversamente accessibili hanno diritto ad un permesso di solo transito per il raggiungimento del garage o area privata.

### Art. 16 – Diversamente abili

Come previsto dalle norme del Codice della Strada, i soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono transitare purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo. Tuttavia, per l'accesso ai varchi controllati elettronicamente

l'interessato, qualora residente nel Comune di Milazzo, dovrà fare istanza al Comando Polizia Locale al fine di ottenere l'inserimento della targa dell'auto utilizzata dalla persona disabile nella cd. ***Lista bianca***. L'inserimento della targa nella lista bianca perdurerà per il periodo di validità del contrassegno, pertanto per un periodo che non potrà comunque superare i cinque anni, fermo restando la possibilità di chiedere un ulteriore inserimento una volta ottenuto un nuovo contrassegno in corso di validità.

**Per ciascun richiedente viene accreditato un solo veicolo.**

Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questo intestati.

I soggetti portatori di handicap non residenti nel Comune di Milazzo e quelli residenti che non abbiano provveduto alla comunicazione degli estremi dell'auto a loro servizio come sopra indicato o che eccezionalmente abbiano effettuato l'accesso con altro veicolo non inserito nella cd. ***Lista bianca*** hanno, tuttavia, la possibilità di comunicare entro 72 ore l'avvenuto accesso nell'area con apposito modulo predisposto dal Comando Polizia Locale da presentare direttamente all'ufficio o trasmettere all'indirizzo di posta elettronica PEC protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it; il fac-simile della dichiarazione di transito sarà reperibile sul sito dell'Amministrazione Comunale, unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso delle persone diversamente abili.

Per l'inserimento della targa dell'auto a servizio della persona munita di contrassegno occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale allegando:

- *Copia del documento di identità del richiedente;*
- *Copia della carta di circolazione;*
- *Copia del contrassegno per diversamente disabili;*
- *Autocertificazione in cui si dichiari dati anagrafici e codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione.*
- *Ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'inserimento.*

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a rilasciare permessi giornalieri di transito e sosta richiesti dai titolari di contrassegno per disabili, qualora il titolare del contrassegno sia a bordo del veicolo stesso.

## Art. 17 – Mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali

La presenza di mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali deve considerarsi di norma incompatibile con l'accesso alla ZTL.

In presenza di grandi eventi o di particolari esigenze relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie del tessuto urbano, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di individuare specifiche deroghe da valutare di volta in volta.

## Art. 18 – Situazioni di emergenza

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nelle aree traffico limitato, per motivi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, entro 72 ore dall'accesso non autorizzato l'interessato dovrà presentare a mezzo mail o direttamente al Comando di

Polizia Locale apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione giustificativa.

**Art. 19 – Sanzioni**

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul retro del contrassegno.
La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della zona comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. L'introduzione del controllo elettronico degli accessi andrà ad integrare il controllo effettuato dalla Polizia Locale.
E' vietata ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzativo. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali. Fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente regolamento ed al Codice della Strada senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.
Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00.
Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 50,00, oltre alle spese del procedimento.

**Art. 20 – Norme transitorie e finali**

In via transitoria si stabilisce che i permessi verranno rilasciati a tutti coloro che ne hanno diritto e presentato regolare richiesta; in seguito gli uffici competenti si riservano di verificare la regolarità contributiva del richiedente. Al beneficiario che senza giustificato motivo risulti non in regola verrà revocato il permesso e non verrà più rinnovato alla scadenza.
Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento i permessi definitivi rilasciati in precedenza perderanno di efficacia, con obbligo di restituire gli stessi al Comando di Polizia Locale.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato, in tutto o in parte, ogni altro provvedimento con esso contrastante.

4) PIAZZA ANGONIA

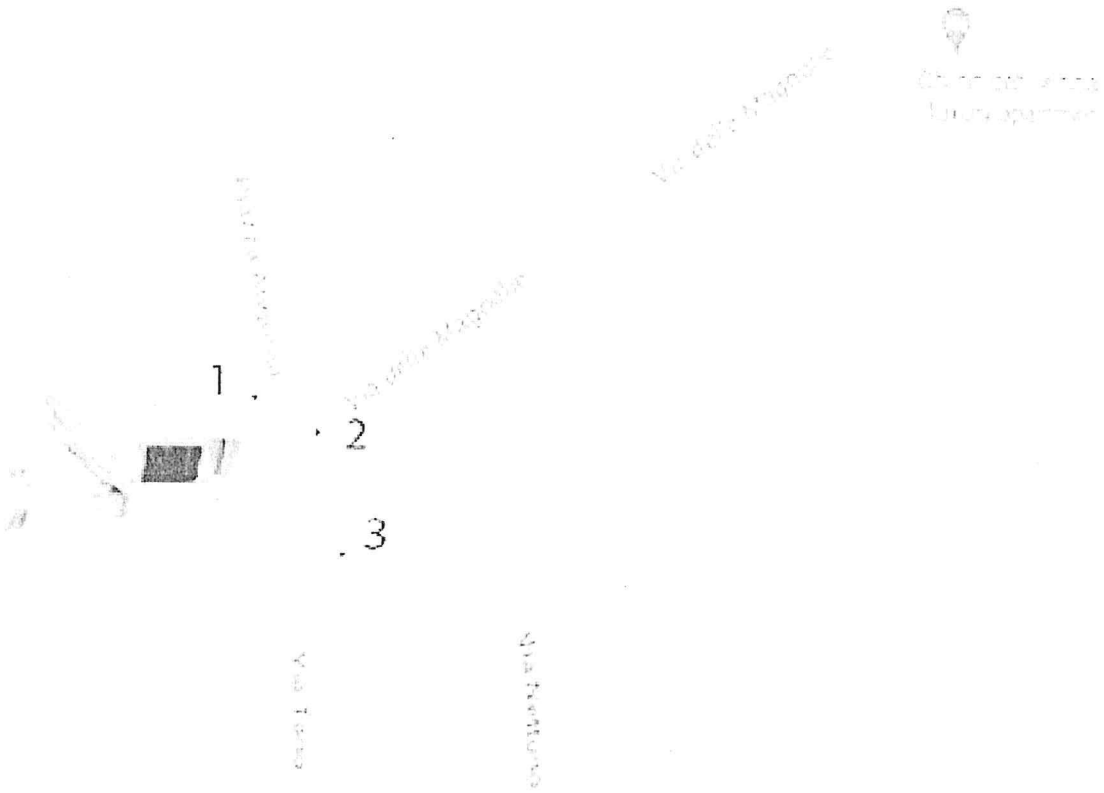


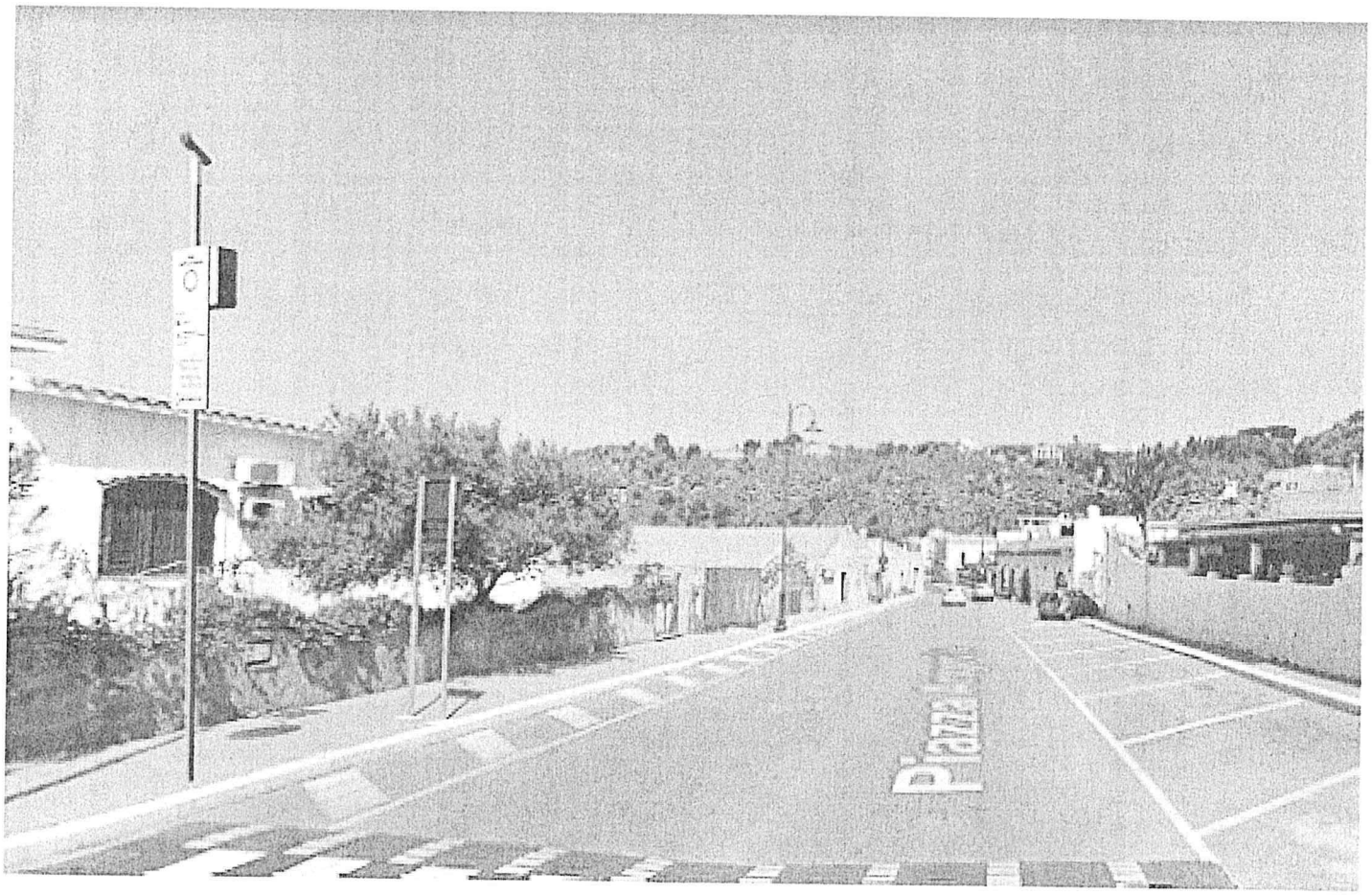


VARCO N.1

5) VIA DELLE MAGNOLIE

VARCO N.2

6) VIA NETTUNO

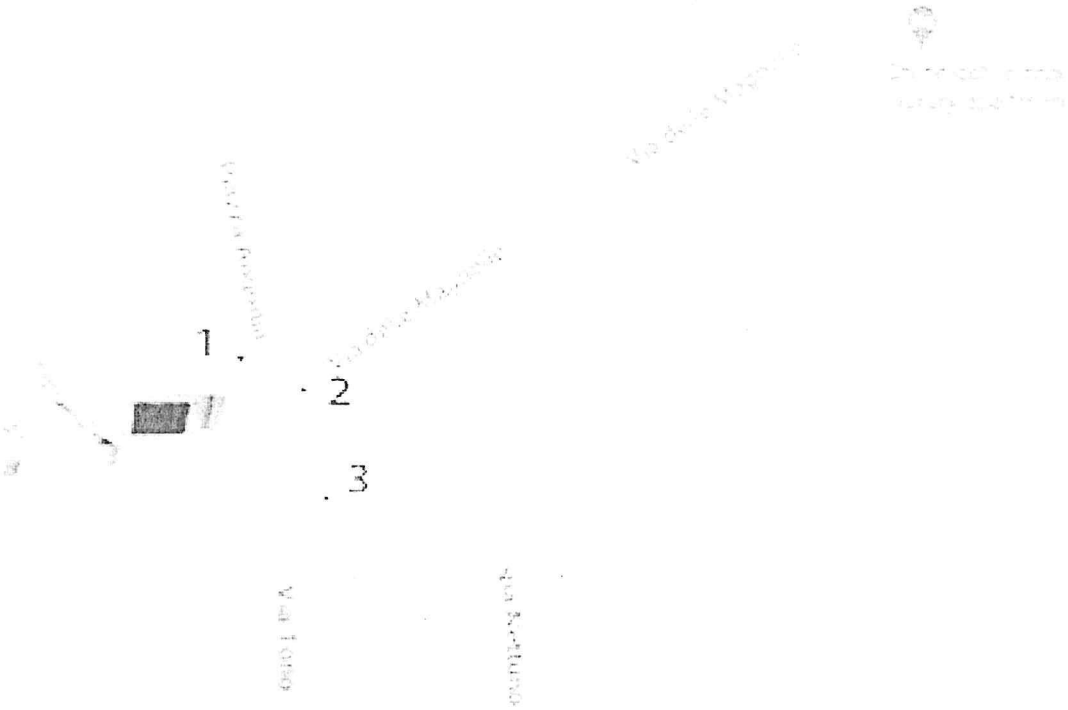


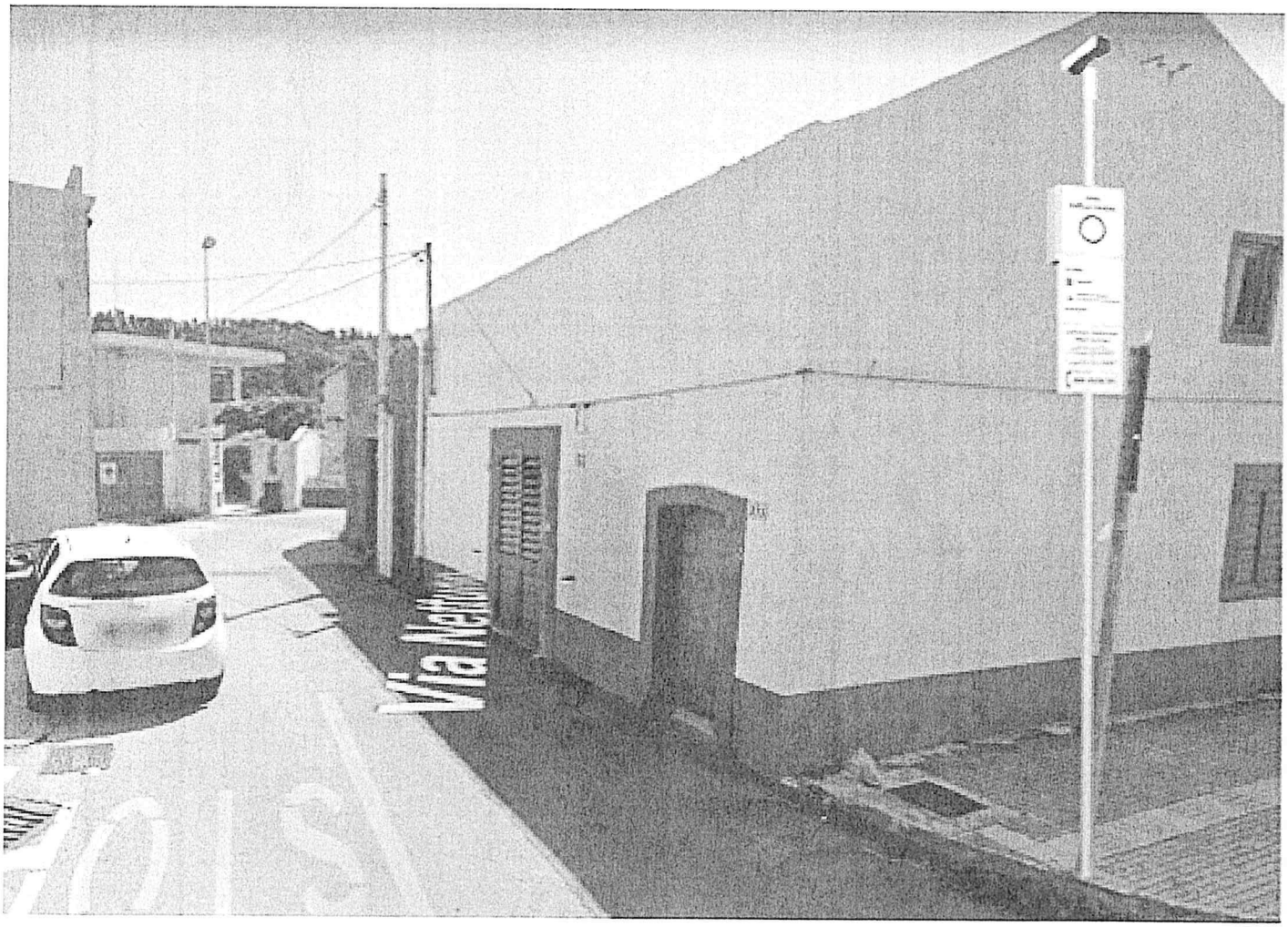


VARCO N.3

7) VIA DEI CORSARI

# Via Nettuno int. Via Porticella - Varco 8

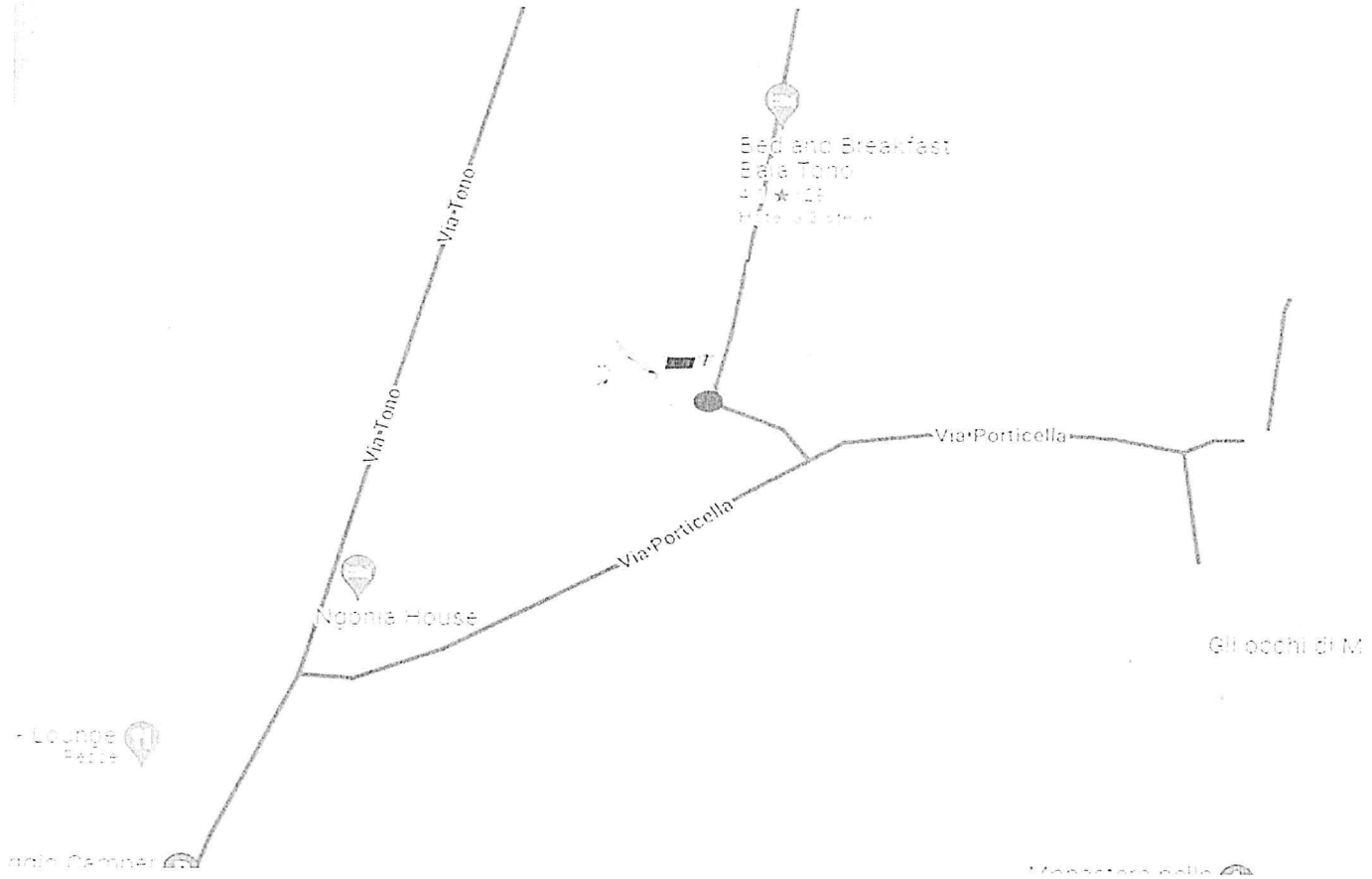


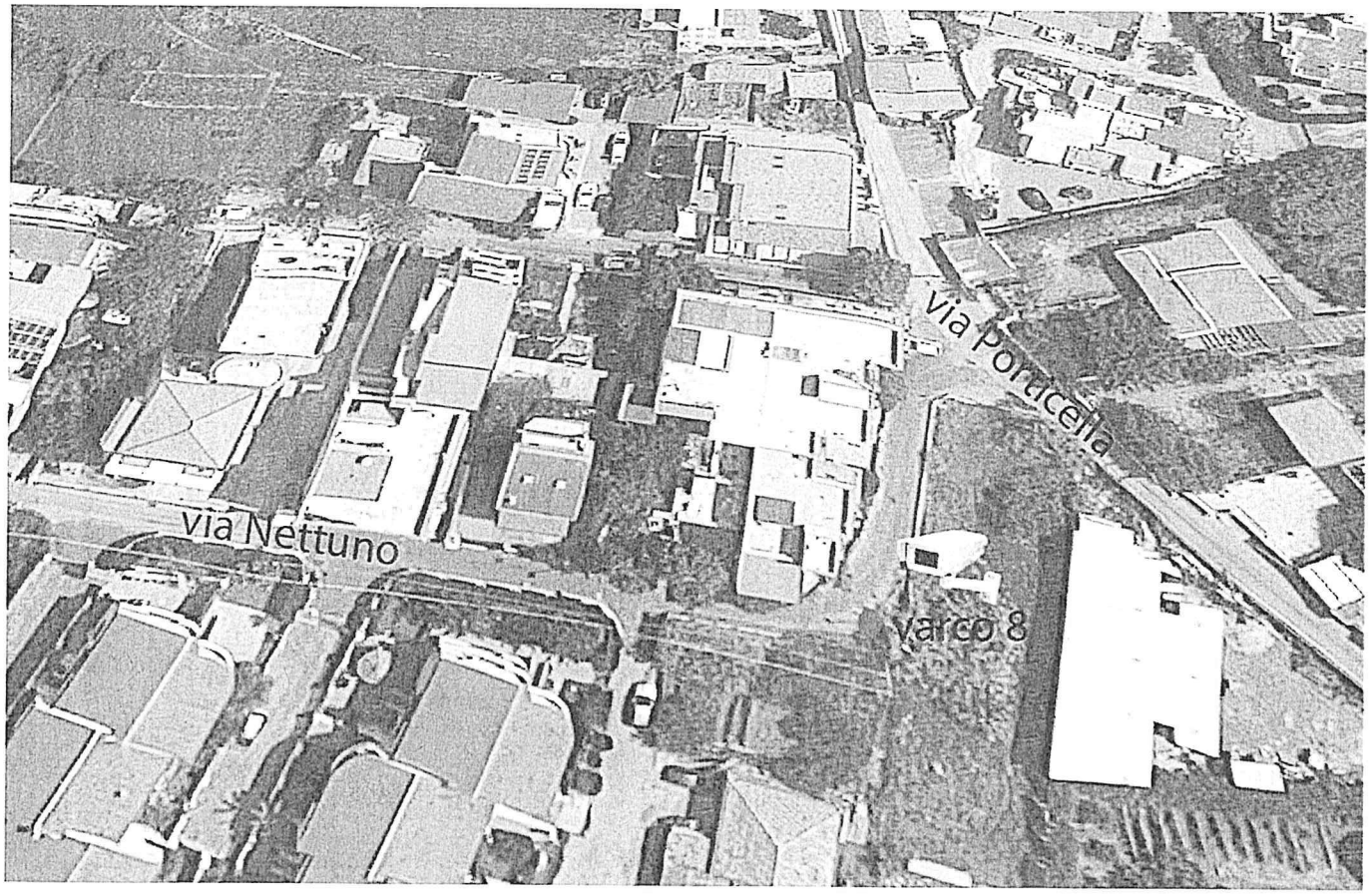

8) VIA EOLIE

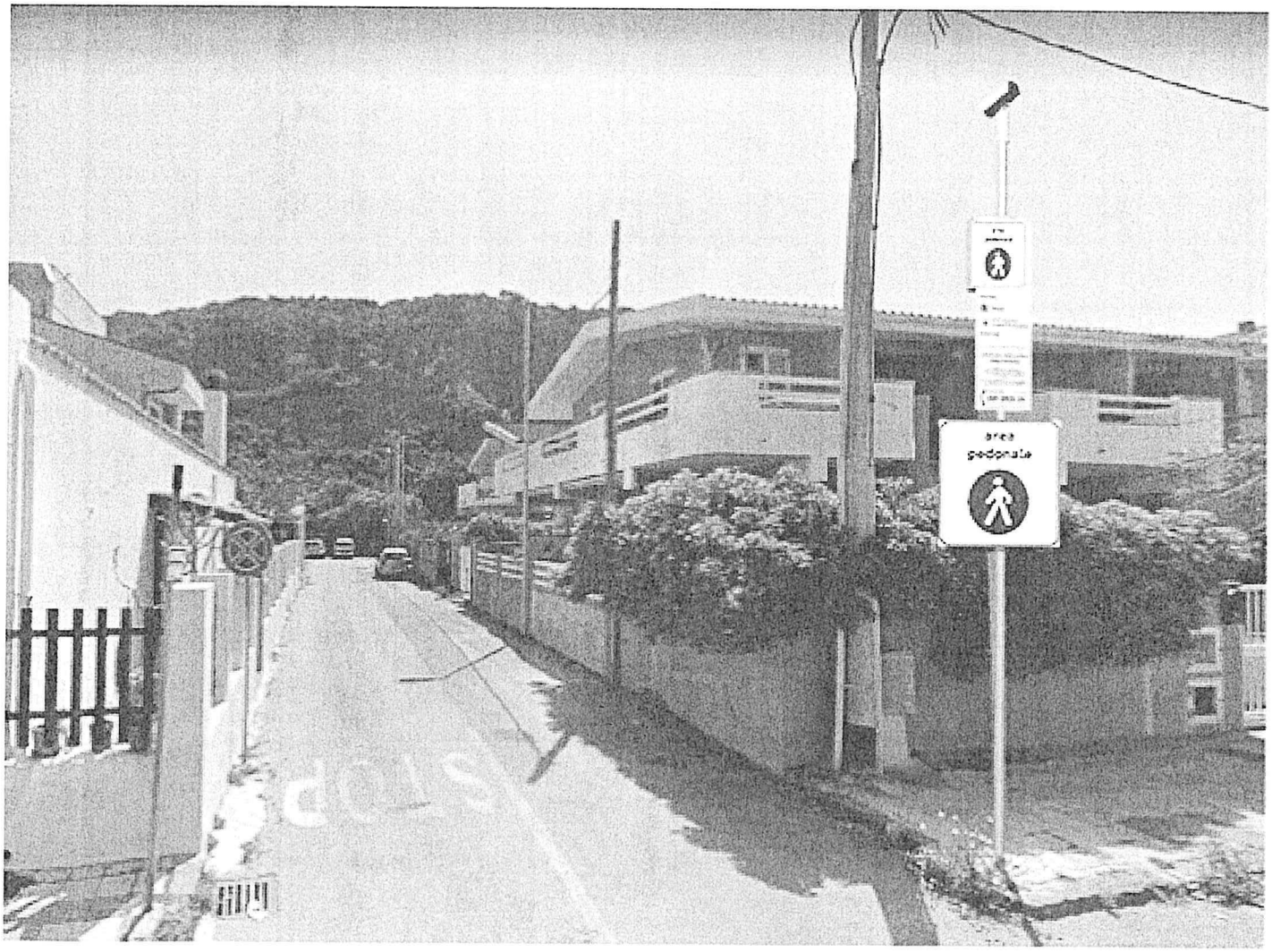

9) VIA MAESTRALE

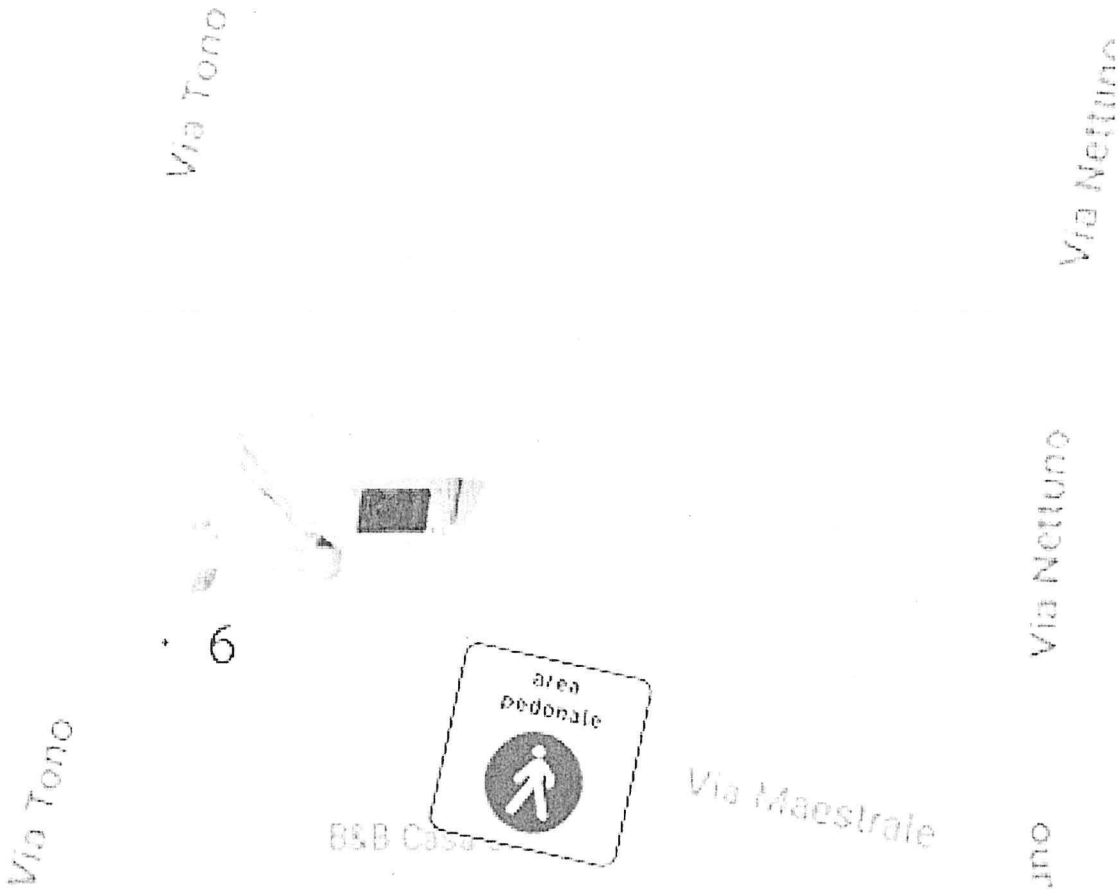


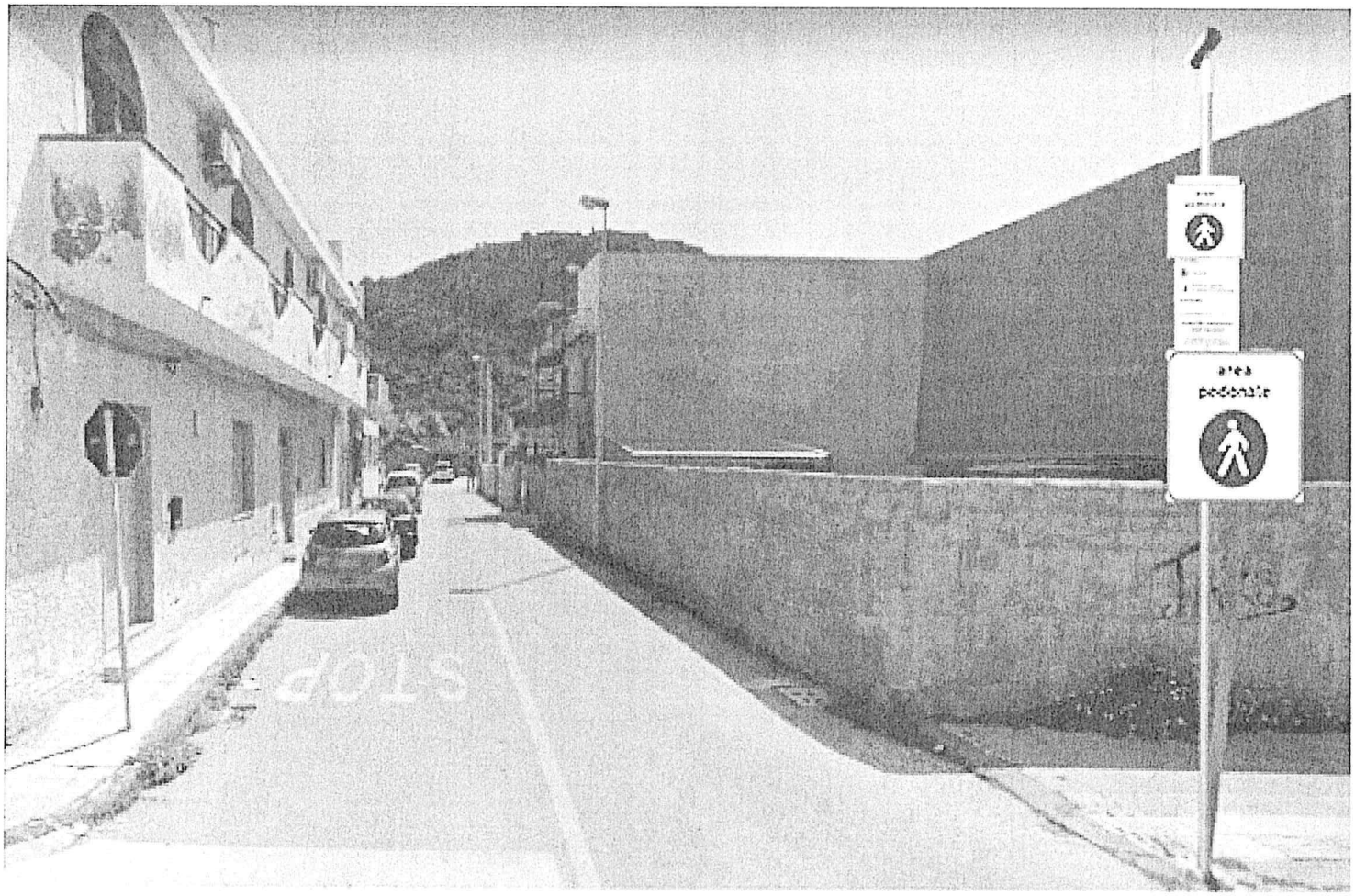
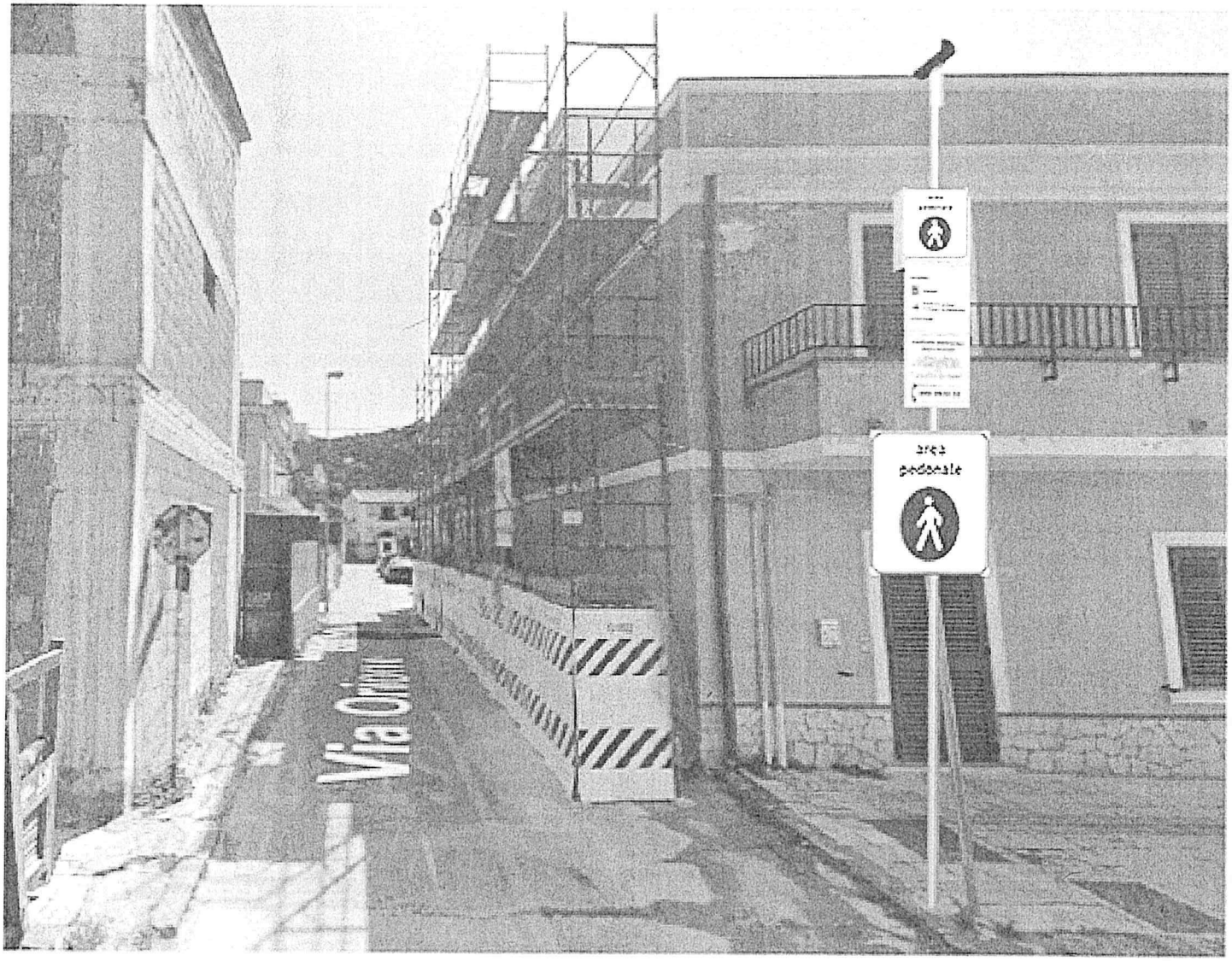
10) VIA ORIONE